

backsheet

ato
r il
nte
nto
nto

...ci.
...ora
...e è
...lità
...gs.

n.
 92,
 use
 o e
 lle

[Handwritten signature]

gives

L'Ass
civili
L'Ass
117/2

gives

- gives

- gives

- gives

gives

- gives

God bless

Quesada

Stef M. G. Davis

- l'operatore dell'attività pubblica indirizza all'attività privata a pagamento, valutazione e orientamento in caso di lamentata malpractice medica;
4. provvedere alla raccolta e alla trasmissione di denunce e testimonianze scritte e verbali, effettuare indagini e sopralluoghi per verificare il regolare funzionamento dei servizi sanitari nell'ambito della normativa vigente;
 5. assistere il cittadino presso l'autorità competente per il rispetto delle sue fondate richieste in ordine al servizio sanitario, in particolare a tutela della dignità della persona e del suo diritto alla salute;
 6. promuovere l'educazione sanitaria e la corretta informazione circa i diritti del cittadino e in particolare del malato e della persona con disabilità, anche mediante corsi formativi;
 7. sollecitare forme di volontariato e di solidarietà operante e di coordinamento fra le associazioni che si riferiscono a patologie specifiche;
 8. promuovere giudizi civili, amministrativi e costituirsi parte civile nei processi che hanno per oggetto violazioni del diritto alla salute del cittadino;
 9. visitare ed assistere i degenti nelle strutture presso le quali sono ricoverati.

L'Associazione si occupa di ogni questione riguardante la difesa della salute e quella dei diritti del malato, nel campo della sanità pubblica e privata.

L'Associazione promuove collegamenti e relazioni con:

- altri centri, movimenti e associazioni che svolgono attività di tutela dei diritti del malato e promuove un coordinamento regionale con altre associazioni dell'Abruzzo;
- associazioni di malati e di famiglie di malati;
- associazioni di utenti e di volontari che prestano la loro opera nel settore della sanità;
- enti e associazioni aventi convergenza di fini e di interessi.

L'Associazione può aderire ad altre Associazioni per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività sia ritenuta utile al proseguimento delle finalità statutarie di interesse generale sopra richiamate.

Art 3 – Volontari e lavoro retribuito

Le attività indicate all'art. 2 sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri associati.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLSG 117/2017.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi, alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo e nei limiti previsti dal Codice del terzo settore. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Filippo M. Miano

Giulio

Adriano

Stefano

MS

Severino Fefferi
Antonio Calabrese
Giuseppe Andre
Guendel

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. L'Associazione provvede ad assicurare i volontari non occasionali, con apposite polizze di copertura contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per le responsabilità civili verso terzi.

Art. 4 – Risorse economiche.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo alla data di chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino al 30 giugno quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di redazione qualora sia previsto per legge.

Pelle di Brian

Geo Jels

Stefano M. G. G. G.

Stefano M. G. G. G.

Summer! Progress! Growth! Success!

Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali. Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

Le quote associative versate sono intrasmissibili e non rivalutabili.

fills as more

Gen. Kil

Old Lee

Stef M. Glavins

Shubhvelor

I soci hanno diritto a:

- partecipare attivamente e essere informati sull'attività associativa;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa nella misura stabilita dall'Organo di Amministrazione;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- Il Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove nominato.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 – L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Alle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni ed iscritti da almeno 15 giorni nel libro soci. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.

Art. 11- Convocazione

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di preavviso scritto, anche per il tramite di comunicazione e-mail almeno 7 giorni prima.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Gilda di More

Gen

Def

Stefano M. G. G. G.

Stefano M. G. G. G.

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio, in attuazione dell'articolo 20.

Art. 15 – Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 13, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal membro più anziano di età.

Possono far parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

L'Organo di Amministrazione, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Organo di Amministrazione.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio e rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 3 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità l'Organo di amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i componenti.

L'Organo di amministrazione è di regola convocato ogni 6 mesi e/o qualvolta il Presidente o, in sua vice il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Federico M. M...

G. P...

Al...

Stefano M. G...

*Intervento
Sua Voce
M. G. G. G.
Supplente
G. G. G. G.*

I componenti dell'Organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 – Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del dell'organi di amministrazione dell'Organo di controllo, ove previsto, e di eventuali Organi associativi;
- il libro dei volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta all'Organo di amministrazione una volta all'anno. L'Organo di amministrazione riscontra la richiesta entro 30 giorni, consentendo la disamina. In caso di richiesta di estrazione copie i relativi costi saranno a carico dell'associato richiedente.

Art. 20 – Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 21 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.



Severino Pulcinella *Duggan Ade*
Mauro Lombardi *Filippo N. Neri*
Giulio F. *Roberto Leo* *Simone Pappalardo*
Stefano M. Gioiardi *Marco M. Pappalardo*